

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

Articolo 1 - Principi e finalità

Il crescente utilizzo di radiofrequenze per le telecomunicazioni, determinando l'inquinamento elettromagnetico dell'ambiente, impone interventi di pianificazione, al fine di:

- a) assicurare la tutela della salute delle lavoratrici, dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
- b) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

L'obiettivo del presente regolamento è pertanto di stabilire dei criteri per l'autorizzazione all'installazione di impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica e della normativa statale e regionale sugli impianti di telecomunicazione, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria ed alla tutela della salute pubblica.

Il principio fondamentale cui è informato il presente regolamento è il principio di cautela e minimizzazione dell'esposizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge quadro sulla protezione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici N. 36 del 22 febbraio 2001. Secondo tale concetto, la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, prevedendo anche l'eventuale introduzione di misure finalizzate alla riduzione dell'esposizione della popolazione, anche ove risultino rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela.

Articolo 2 - Oggetto

Sono oggetto del presente regolamento le procedure di autorizzazione ed i criteri di localizzazione per l'installazione di impianti di telecomunicazione per telefonia mobile (quali le stazioni radio-base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e servizi similari) e delle stazioni e sistemi radioelettrici di trasmissione per le telecomunicazioni con potenze totali dell'impianto (intese come somma delle potenze ai connettori di ciascun antenna) non superiori a 1 kW.

L'autorizzazione è soggetta alle norme del presente regolamento ed al rispetto delle norme urbanistiche e della normativa statale e regionale vigente.

L'autorizzazione di impianti con potenze totali dell'impianto superiori a 1 kW è soggetta a parere obbligatorio del Consiglio Comunale, che dovrà provvedere tramite specifica revisione del presente regolamento.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:

- a) *aree abitate*, comprendenti tutti gli edifici e le aree in cui risiedono, operino professionalmente o comunque permangano persone per almeno 4 ore al giorno;
- b) *aree sensibili*, comprendenti le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, oratori, centri sociali e di aggregazione;
- c) *aree non abitate*, comprendenti il restante territorio comunale.

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge quadro sulla protezione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici N. 36 del 22 febbraio 2001, sull'intero territorio comunale non possono essere superati i limiti di esposizione definiti nell'articolo stesso.

Nelle aree abitate non è ammesso il superamento dei valori di attenzione ivi definiti.

Nelle aree sensibili i valori massimi ammessi sono definiti dai valori di campo elettrico previsti dagli obiettivi di qualità ivi definiti.

Fintantoché non saranno in vigore i decreti di fissazione dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, previsti dall'articolo 4 della Legge, i valori massimi sono fissati ai sensi del Decreto N. 381 del 10 settembre 1998, come segue:

- aree abitate: 6 V/m;
- per le aree sensibili, il limite è ridotto del 50%, a 3 V/m;
- aree non abitate: 20 V/m.

Articolo 4 - Autorizzazione

Tutte le installazioni sono soggette a concessione edilizia: sia quelle con collocazione a terra, sia quelle su edifici esistenti. Per la categoria di opere oggetto del presente Regolamento non può essere applicata alcuna forma di asseverazione, autocertificazione o Denuncia di Inizio Attività, neppure ai sensi della L.R. 22/99.

La procedura autorizzativa per tali istanze prevede sempre il conseguimento in fase istruttoria dei pareri consultivi obbligatori da parte della Commissione edilizia comunale, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) e del Sindaco in veste di massima autorità sanitaria locale.

La Società richiedente deve obbligatoriamente presentare, unitamente ai consueti allegati all'istanza di concessione edilizia prescritti dalle vigenti normative, il Piano Radioelettrico delle frequenze impiegate, corredato dalla rappresentazione delle emissioni elettromagnetiche ai diversi raggi di azione dell'impianto fino all'esaurimento della soglia di copertura e delle informazioni, dichiarazioni e documentazione elencata nella scheda allegata al presente regolamento.

Per la lettura ed interpretazione di tutta la documentazione prodotta, il Comune potrà avvalersi di tecnici esterni specializzati in materia, da individuare ed incaricare selezionandoli tra docenti universitari o professionisti in nessun modo legati ai singoli competitori del settore. È garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria il diritto all'informazione ed all'eccesso agli atti da parte della popolazione residente, impegnando altresì l'Amministrazione Comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese.

Articolo 5 - Parere dell'A.R.P.A.

Il rilascio della concessione edilizia viene rilasciata subordinatamente all'acquisizione, negli atti istruttori, del parere favorevole dell'A.R.P.A. Tale parere dell'A.R.P.A. deve contenere le seguenti valutazioni, espresse sulla base dell'idonea documentazione all'uopo obbligatoriamente prodotta dai richiedenti l'istanza:

- A. Fondo elettromagnetico nella gamma: 100 kHz-300 GHz rilevato prima dell'installazione dell'impianto;
- B. Stima del campo elettromagnetico generato dall'impianto;
- C. Esposizione della popolazione al campo elettromagnetico totale risultante;
- D. Rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore eventualmente causato dall'impianto;
- E. Stima complessiva delle condizioni ambientali nell'area prevista per l'installazione dell'impianto, con riferimento all'insieme dei fattori di rischio noti, a tutela del benessere e della qualità della vita della popolazione interessata.

Articolo 6 - Attestazione di conformità

Contestualmente alla comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza allegata all'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio, un'attestazione giurata in cui si certifichi che l'impianto così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetti i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che in assenza di suddetta certificazione l'impianto non potrà essere attivato.

Entro 90 giorni dall'attivazione dell'impianto, dovrà essere altresì prodotta la relazione sulle misure radioelettriche di prova effettuate in condizioni di esercizio.

In posizione visibile da area pubblica accessibile dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di dimensioni minime UNI A4 e massime UNI A3, con indicati in modo indelebile i seguenti dati

dell'impianto: *Stazione cellulare per la società (Nome)..... - Bande di frequenze di lavoro N. celle, potenza di uscita per singolo trasmettitore W, per un totale diW. - Potenza Effettiva Ir-radiante (Effective Radiated Power - ERP) - Altezza del centro dell'antenna m*

Articolo 7 - Limiti e divieti

Gli impianti installati entro i confini comunali devono preferibilmente essere collocati al di fuori dei limiti del centro abitato - così come perimetrato a sensi del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 - e su apposito traliccio.

Nessun impianto può essere localizzato a meno di 150 metri da aree abitate così come definite nell'articolo 3 del presente regolamento ed a meno di 200 metri da aree sensibili. Particolare attenzione dovrà essere posta altresì alla distanza dalle aree di potenziale sviluppo insediativo dello strumento urbanistico comunale.

In casi motivati ed in funzione della potenza delle emissioni elettromagnetiche degli apparati, potranno essere autorizzate da parte del Sindaco distanze diverse dalle aree abitate, rispetto a quelle previste dal presente articolo. Tuttavia la distanza minima non può mai essere inferiore ai 75 metri, mentre la distanza da aree sensibili non è derogabile.

Articolo 8 - Obblighi e compatibilità

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli e le tutele paesaggistiche e monumentali, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. È pertanto obbligatorio acquisire preventivamente il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

Deve essere mitigato il più possibile l'impatto visivo ed assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

In particolare deve essere sempre valutata all'interno del provvedimento autorizzativo la necessità di piantumazioni di essenze arboree od altre forme di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti, che saranno oggetto di specifiche prescrizioni nello stesso provvedimento.

Articolo 9 - Modifiche

Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste dai precedenti articoli 4, 5 e 6 e sottostare a tutte le norme del presente regolamento.

Articolo 10 - Installazioni su proprietà comunali

Sugli immobili o nelle aree di proprietà comunale possono essere autorizzate installazioni se ritenute idonee ai sensi del presente regolamento. Tali autorizzazioni dovranno essere regolate da un aggiuntivo atto di Convenzione tra il Comune proprietario e la società richiedente, in cui vengano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione viene assoggettata.

Articolo 11 - Obblighi di manutenzione e ripristino

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune, siano esse aree libere o edifici, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. L'obbligo di cui all'articolo precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Il medesimo obbligo viene esteso agli impianti insediati su aree di proprietà privata, onde scongiurare l'abbandono di manufatti di forte impatto paesaggistico una volta scadute le concessioni ministeriali e/o le Convenzioni con i privati.

Articolo 12 - Area comunale specificatamente destinata ad impianti per la telefonia mobile

Il Comune metterà a disposizione, entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, una specifica area, ritenuta idonea e compatibile sotto i profili urbanistico, edilizio, sanitario e di sicurezza, sulla quale potrà essere installato un traliccio attrezzato per poter ospitare le apparecchiature dei diversi com-

petitori che ne fanno richiesta presso questa amministrazione. Su tale traliccio verranno indirizzati tutti i competitori che desiderassero posizionare impianti per la telefonia mobile, dietro approvazione di apposita istanza e sottoscrizione di specifica convenzione contenente le modalità di gestione del rapporto contrattuale. Verranno incentivate il più possibile le operazioni di sinergico accordo tra i diversi competitori al fine di promuovere il "roaming" degli impianti tra ditte diverse e concorrenti.

Articolo 13 - Responsabilità e inadempienze

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto o sito dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R. C. consegnata al comune, per danni alle persone ed alle cose interessate, contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno L. 15'000'000'000. Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente. L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo, accertata con le procedure previste dal presente regolamento, che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

A garanzia degli oneri di smantellamento e ripristino ambientale dovrà essere prestata, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, adeguata garanzia fidejussoria in favore dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 14 - Disposizioni finali, entrata in vigore, pubblicazione

Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della delibera esecutiva ai sensi di legge.

Il presente Regolamento dovrà essere adeguato alle prescrizioni dei decreti attuativi della Legge quadro sulla protezione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici N. 36 del 22 febbraio 2001 entro 60 gg. dalla loro entrata in vigore.

La durata e gli effetti del presente atto potranno decadere al momento dell'adozione di Variante di PRG, allorquando i disposti normativi in esso contenuti siano recepiti all'interno di specifico capitolo delle nuove N.T.A. del Piano.

Allegato - Schede da allegare alla richiesta di installazione

a) Dati anagrafici

Per ciascuno dei soggetti di seguito elencati, indicare sede legale, telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica:

1. Gestore impianto;
2. Società emittente (se diversa dal precedente);
3. Responsabile tecnico;
4. Proprietario dell'impianto e dell'eventuale struttura di installazione;
5. Proprietario dell'area o dell'edificio su cui è installato l'impianto.

b) Estremi della concessione governativa

c) Progetto dell'impianto

1. Per ogni tipologia di antenna trasmittente riportare:
 - tipo e marca;
 - dimensioni;
 - guadagno massimo (specificare se in dBi o in dBd);
 - tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di un grado) sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno
2. Per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione riportare:
 - tipo e numero totale di antenne;
 - angolo orizzontale e puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;
 - inclinazione totale elettrica e meccanica (tilt) dell'asse di propagazione rispetto all'asse verticale (specificare il range massimo di escursione impiegabile);
 - numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
 - potenza massima di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
 - potenza effettiva di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
 - potenza effettiva al connettore di antenna per ciascun canale e/o portante (o equivalentemente, attenuazioni totali).
3. In caso di presenza di ponti di trasferimento in alta frequenza asserviti al funzionamento della stazione radio base, indicare:
 - potenza massima al connettore di antenna e frequenza di trasmissione;
 - diagramma di propagazione;
 - centro del sistema radiante e relativa posizione;
 - direzione orizzontale e verticale di propagazione.
4. Emissioni acustiche dell'impianto.

d) Sito di installazione

1. Denominazione:
 - Nome convenzionale della stazione;
 - Sigla della stazione o ID.
2. Indirizzo e coordinate Gauss-Boaga del sito.
3. Prospetti orizzontali e verticali in scala 1:100 dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, ecc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna/pannello, evidenziando le antenne trasmettenti ed il numero di canali/portanti assegnati; inoltre nei prospetti devono essere riportati:
 - eventuali impianti tecnologici preesistenti (antenne trasmettenti, gruppi di condizionamento, ecc.), anche gestiti da altri soggetti;

- aree accessibili alle persone.
4. Destinazione degli ambienti adiacenti e sottostanti ed accessibilità del luogo di installazione.

e) Descrizione dell'area

1. Planimetria in scala 1:2000 dell'area circostante l'impianto con raggio:
 - di almeno 200 metri dalle antenne trasmettenti per potenze totali dell'impianto (intese come somma delle potenze ai connettori di ciascun antenna) non superiori a 500 W.
 - di almeno 500 metri dalle antenne trasmettenti per potenze totali dell'impianto superiori a 500 W.con l'indicazione delle altimetrie di tutti gli edifici aggiornate alla data di presentazione del progetto, specificando se misurate o stimate.
2. Fotografie a 360° riprese dal sito di installazione, con evidenziati i punti cardinali, le direzioni di puntamento dei settori, le posizioni scelte per le valutazioni di cui al punto e.1

f) Valutazioni e misure preventive

1. Valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e di tilt peggiore, in posizioni significative e cautelative nell'area di cui al punto d.1 (per ogni punto bersaglio scelto, specificare le coordinate spaziali rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla planimetria di cui al punto d.1 e la destinazione d'uso, se nota, dell'area da esso individuata);
2. Per ciascun settore, calcolo dei volumi di rispetto nell'approssimazione di un parallelepipedo all'esterno del quale non si superino i valori di campo elettrico, come somma delle tecniche di trasmissione, specificati dal presente regolamento per le aree abitate e per le aree sensibili;
3. Misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno e su punti significativi nell'area circostante per un raggio di almeno 75 metri, nell'intervallo di frequenza 0,5-3000 MHz: la misura dovrà essere fornita come valore medio e massimo su periodi temporali di almeno 6 minuti, specificando data e ora di rilevazione, identificazione e caratteristiche degli strumenti utilizzati (comprendenti i dati e la scadenza delle relative certificazioni) e dei metodi di misura ed elaborazione impiegati;
4. Descrizione delle azioni previste per la limitazione degli accessi in prossimità dell'impianto e nelle aree con superamento dei limiti di esposizione per la popolazione (se tali aree esistono, devono essere individuate nei prospetti di cui ai punti c.3 e d.1);
5. Descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione dell'esposizione degli operatori addetti alla manutenzione dell'impianto ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626.

g) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto

h) Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto

i) Dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione di cui all'Art. 3